



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 12

CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA TRA PROVINCIA
DI CUNEO, COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DI FUNZIONI, SERVIZI E
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RILEVANZA SOVRA COMUNALE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore LERDA GUIDO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Provincia di Cuneo vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta antecedente anche all'entrata in vigore della L. 56/2014;
- la legge 56/2014 indirizza la Provincia, riformata nelle sue strutture e funzioni, a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni provinciali e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, la legge prevede che vengano individuate modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla provincia, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
- in tale contesto il raccordo con le altre istituzioni locali rappresenta la cifra del nuovo ruolo della Provincia che, del resto, senza un raccordo continuo e costante con gli enti oggetto di coordinamento non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione;
- a tali fini lo statuto dell'Ente al comma 1 dell'articolo 7 prevede che "la Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi", al comma 2 che "fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi", al comma 3 che "può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse";
- la Provincia di Cuneo ha fatto pervenire un modello di "Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale";
- la convenzione in parola, disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha lo scopo di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra la Provincia di Cuneo ed i comuni rientranti nella circoscrizione amministrativa della stessa per l'esercizio coordinato di funzioni, servizi, attività di loro competenza e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovra comunale;
- gli enti sottoscrittori, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazione, le modalità organizzative per il suo svolgimento, le forme di consultazione e la ripartizione degli oneri finanziari;
- è anche interesse del Comune di Cuneo, come lo è della Provincia e di qualsivoglia altro ente operante sul territorio, sviluppare processi interni coordinati di riprogettazione delle modalità operative e funzionali dei propri uffici che assicurino l'erogazione di servizi al cittadino a costi decrescenti assicurando efficacia ed efficienza all'azione pubblica;
- la stipula dei futuri accordi attuativi con la Provincia ed eventualmente altri Comuni e relative forme associative interessati a sviluppare sinergie a vantaggio dei cittadini e della migliore gestione e salvaguardia del territorio purché coerente con il presente provvedimento potrà essere attuato in tempi brevi non necessitando dell'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività;

Atteso che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Cuneo potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le più opportune forme di collaborazione secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarie;

Visto l'articolo 14 dello Statuto Comunale che recita "Il comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con enti locali della provincia caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali e da comuni tradizioni storiche e culturali, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, per un armonico sviluppo e una concreta cooperazione e pianificazione urbanistica e territoriale.";

Considerata l'opportunità di avvalersi della proposta di accordo presentata dalla Provincia di Cuneo che dà la possibilità di studiare nuovi modelli di collaborazione idonei ad assicurare livelli di efficienza ed efficacia mettendo a disposizione degli enti interessati le competenze e le conoscenze professionali sviluppate con forme di relazione associative che permettano di superare i gravi limiti all'esercizio di funzioni e competenze posti dalla legislazione finanziaria che impedisce la possibilità di politiche di ricambio del personale degli enti;

Presa visione dell'elenco indicativo e non esaustivo dei possibili ambiti di collaborazione tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto inoltre che la presente proposta è stato illustrato nella Conferenza dei Capigruppo di giovedì 21 giugno 2018;

Acquisto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dott. Corrado Parola -, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la "Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la convenzione stessa, apportandovi le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata e che eventuali oneri saranno definiti e finanziati con appositi accordi attuativi;
- 4) di prendere atto dell'elenco, indicativo e non esaustivo, dei possibili ambiti di collaborazione tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative (Allegato B) rendendo atto che eventuali accordi non specificatamente indicati verranno comunicati al Presidente del Consiglio per la successiva condivisione con la Conferenza dei Capigruppo.

Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», ha lo scopo di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra e per l'esercizio coordinato di funzioni, servizi, attività di competenza degli stessi e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovracomunale.

2. Gli enti sottoscrittori, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazione, le modalità organizzative per il suo svolgimento, le forme di consultazione e la ripartizione degli oneri finanziari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi.

Articolo 2 – Forme di collaborazione

1. Gli accordi individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili. Sono possibili le seguenti modalità:

- ufficio comune;
- avvalimento di uffici;
- altre forme di collaborazione e cooperazione.

2. L'ufficio comune è una nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse dei partecipanti all'accordo ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000.

3. L'avvalimento è lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati delegano a uno di essi funzioni, attività o servizi di propria competenza mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato.

4. Gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative, le forme di consultazione e le risorse assegnate.

5. Gli accordi possono essere stipulati in modo differenziato fra diverse aree territoriali, individuate anche sulla base delle zone omogenee, in ragione delle diverse esigenze amministrative e organizzative.

Articolo 3 – Ambiti di collaborazione

1. Gli accordi disciplinano l'esercizio coordinato di funzioni amministrative, l'erogazione unitaria di servizi, lo svolgimento congiunto di attività, oltre che la realizzazione di opere di rilevanza sovra comunale individuate in base alle priorità manifestate dagli enti e alle esigenze espresse dal territorio.

2. L'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali individua in prima istanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i potenziali ambiti di collaborazione.

Articolo 4 - Tavolo di coordinamento

1. Il Presidente della Provincia individua, preferibilmente tra i dipendenti dell'Ente e tra i nominativi proposti dai legali rappresentanti degli enti che abbiano presentato la propria candidatura per la sottoscrizione di accordi attuativi, esperti nelle materie rientranti negli ambiti

di collaborazione riuniti in un organismo tecnico amministrativo denominato “Tavolo di coordinamento” chiamati a predisporre un elenco di iniziative e progetti da sottoporre ai sindaci potenzialmente interessati territorialmente ed aggiornato periodicamente con le istanze provenienti dal territorio ritenute rilevanti e meritevoli di sviluppo.

IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 5 – Impegni delle parti

1. Le parti assicurano la più ampia attuazione della presente convenzione, secondo le esigenze funzionali, organizzative e politiche di ciascun ente.

2. In particolare si impegnano:

- ✓ a riconoscere gli uffici comuni a tal fine istituiti ovvero gli uffici dell’Ente capofila di cui si avvalgono come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato;
- ✓ ad assicurare agli uffici comuni a tal fine istituiti e a quelli dell’Ente capofila di cui si avvalgono la trasmissione della documentazione e dei dati nonché il loro successivo aggiornamento nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri apparati amministrativi agli uffici comuni e a quelli dell’Ente capofila di cui si avvalgono;
- ✓ a definire:
 - a) la percentuale oraria che il personale interessato deve prestare nell’ente di provenienze ed in quello convenzionato;
 - b) le modalità di rimborso all’ente di appartenenza del costo della prestazione resa presso l’ente convenzionato;
 - c) la puntualizzazione dei poteri riconosciuti al personale convenzionato nella gestione dei servizi cui preposto e nella direzione del relativo personale;
 - d) la definizione, nel rispetto delle leggi e dei contratti di categorie, dell’eventuale trattamento incentivante a favore del personale convenzionato.

Art. 6 – Accordi e loro monitoraggio

1. La Provincia, di intesa con gli enti interessati, cura la definizione degli accordi attuativi di questa convenzione, armonizzando il contenuto degli stessi con gli interessi del maggior numero possibile di enti.

2. Gli uffici della Provincia assicurano altresì il supporto giuridico relativamente alle funzioni oggetto di questa convenzione e il monitoraggio degli accordi stipulati.

RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

Art. 7 – Risorse finanziarie

1. I costi sostenuti per la costituzione e il funzionamento degli uffici comuni, le spese relative all'avvalimento degli uffici e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, sono ripartiti fra le parti nella misura determinata negli accordi in modo da garantire la funzionalità del servizio ed in ragione della dimensione demografica, organizzativa e territoriale degli enti interessati, tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi generali di contenimento della spesa e dei vincoli imposti alla finanza pubblica locale.

2. Gli enti sottoscrittori garantiscono le risorse necessarie per il corretto funzionamento degli uffici e delle forme di collaborazione.

3. Rientrano tra i costi da ripartire le risorse previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale da assegnare al personale individuato dagli accordi a titolo di retribuzione, produttività, incentivi o indennità.

Art. 8 – Risorse umane e strumentali

1. Gli uffici comuni hanno sede presso la Provincia o presso l'ente individuato dagli accordi.
2. Gli accordi individuano le risorse umane e strumentali — a titolo di esempio: postazioni di lavoro, arredo, attrezzature informatiche (hardware e software, dispositivi, applicativi) e meccaniche, telefonia fissa e mobile, banda Internet — da parte degli enti sottoscrittori per l'attivazione della collaborazione.
3. L'ufficio comune è retto da un responsabile, inquadrato con profilo di dirigente o di istruttore direttivo, secondo quanto definito dagli accordi.

Al responsabile compete:

- l'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo e assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione previsti dall'ente capofila;
- la direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio;
- l'adozione degli atti di gestione necessari per l'attuazione dei compiti e delle attribuzioni affidate;
- la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- il ruolo di responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di responsabile unico del procedimento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in relazione ai procedimenti e alle funzioni gestite, salva la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altri collaboratori.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – Durata e recesso

1. Gli accordi sottoscritti in attuazione della presente convenzione hanno durata ordinaria di tre anni e possono essere sempre rinnovati, d'intesa fra le parti, per ugual periodo.
2. È ammesso il recesso delle parti, purché espresso con apposito atto deliberativo e comunicato alle altre parti entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

ART. 10 – Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e agli Statuti degli Enti sottoscrittori in quanto compatibili.
3. La presente convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso.

POSSIBILI AMBITI DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI CUNEO, COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE

Servizi generali ed innovazione

- segreteria generale;
- tutela della riservatezza dei dati personali (privacy);
- semplificazione e innovazione amministrativa;
- armonizzazione normativa e regolamenti comuni;
- informazione a rilievo giuris-legislativo, reperimento e diffusione delle principali novità normative e consulenza giuridica;
- gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali;
- gestione degli appalti e dei contratti anche tramite CUC;
- gestione partecipazioni societarie;
- vigilanza sull'esecuzione dei contratti e sui servizi pubblici;
- ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche;
- difesa civica;
- relazioni con le istituzioni internazionali e comunitarie;
- gestione dei processi di vigilanza, controllo e sanzionatori;
- servizi di stenotipia ed altre modalità di assistenza agli organi di governo;
- gestione dei processi di partecipazione;
- controlli interni.

Personale degli enti locali

- procedure di reclutamento del personale
- gestione del personale;
- relazioni sindacali e contrattazione decentrata;
- formazione dei dipendenti;
- armonizzazione dei codici di comportamento;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- individuazione e sviluppo di metodologie di lavoro e *best practices* replicabili per progetti trasversali comuni

Bilanci e tributi

- armonizzazione tributaria e tariffaria;
- osservatorio sulla finanza pubblica locale;
- gestione del bilancio e degli adempimenti contabili.

E-government

- sviluppo e-government;
- acquisto, manutenzione e gestione dei sistemi informativi;
- gestione coordinata dei siti istituzionali;
- offerta di servizi ai cittadini e alle imprese;
- gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico;
- comunicazione, produzioni editoriali e tipografiche.

Lavori pubblici

- costruzione e manutenzione strade
- edilizia scolastica

Territorio e ambiente

- difesa e manutenzione del territorio, sviluppo sostenibile e protezione civile;
- politiche abitative;
- verifica degli impianti termici;
- pianificazione urbanistica;
- politiche energetiche.

Sviluppo economico e sociale

- creazione di impresa e finanza innovativa e salvaguardia del patrimonio produttivo del territorio;
- gestione delle crisi aziendali;
- coordinamento della gestione dei fondi strutturali e progettazione e cooperazione territoriale europea;
- economia sociale (microcredito, responsabilità sociale di impresa);
- pianificazione commerciale della grande distribuzione, tutela, valorizzazione e animazione del piccolo commercio, del commercio storico e di tradizione;
- sportelli unici e semplificazione amministrativa per le imprese;
- promozione turistica.